

dossier

XIX Legislatura

14 febbraio 2025

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria

A.C. 2240



SERVIZIO STUDI SENATO

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI ECONOMICO E FINANZIARIO

TEL. 066706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 427/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 066760-9496 - st_finanze@camera.it - ~~X~~ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 400/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0101b.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>) (<i>Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di arbitrato societario</i>).....	5
Articolo 1, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) (<i>Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>).....	8
Articolo 1, comma 2 (<i>Obblighi degli intermediari finanziari</i>)	15
Articolo 1, comma 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	18
Articolo 2, commi 1 e 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) (<i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro</i>).....	19
Articolo 2, commi 2, lettera <i>c</i>), 3 e 4 (<i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro</i>).....	26
Articolo 3 (<i>Modifica alla disciplina dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari</i>).....	32
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari</i>).....	34
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>).....	41

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1, lettera a)
(Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di arbitrato societario)

L'articolo 1, comma 1, lettera a), proroga **da dodici a ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più **decreti legislativi** per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Conseguentemente, la disposizione proroga **da diciotto a ventiquattro mesi** anche il termine per l'adozione degli eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Nel **corso dell'esame al Senato** è stata aggiunta anche una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), **modifica** l'articolo 19 della [legge n. 21 del 2024](#) recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

Il **punto 1)** riguarda il **termine** previsto dal comma 1 dell'articolo 19 per l'adozione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, di uno o più decreti legislativi per la **riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali** del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#). Tale termine è **esteso a ventiquattro mesi**, in luogo dei dodici previsti dal testo vigente, dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2024 (e quindi il termine passa dal 26 marzo 2025 al 26 marzo 2026).

Nel **corso dell'esame al Senato**, in luogo della possibile modifica delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, è stata aggiunta la **delega** per la modifica delle disposizioni del **codice di procedura civile** in materia di **arbitrato societario** nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo.

L'arbitrato societario è stato introdotto nell'ordinamento con gli articoli 34-37 del [decreto legislativo n. 5 del 2003](#) (recante Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia), in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della [legge n. 366 del 2001](#) (Delega al Governo per la riforma del diritto societario). L'arbitrato societario (o commerciale) costituisce una forma di arbitrato speciale destinato a definire le controversie relative ai rapporti interni alle società commerciali,

controversie afferenti al contrasto tra i soci o tra i soci e la società ovvero tra quest'ultima e gli organi sociali, con riferimento a diritti disponibili relativi, per l'appunto, al rapporto sociale. Esso opera secondo le modalità di formazione della clausola compromissoria statutaria stabilite specificamente e inderogabilmente dalla legge.

I **punti da 2) a 10)** modificano il comma 2 del suddetto articolo 19, il quale indica i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega di cui al comma 1.

In particolare, il punto 2), delega (lettera a-bis) il Governo a implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della **trasparenza del mercato**.

Il **punto 3)** modifica la lettera b) al fine di delegare il Governo a aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi **inclusi, tra gli altri, la partecipazione assembleare**, in luogo del relativo sistema sanzionatorio.

Il **punto 4)** modifica la lettera c) al fine di delegare il Governo a **facilitare il finanziamento dell'impresa** in tutte le sue fasi di crescita.

Il **punto 5)** modifica la lettera d) al fine di delegare il Governo a rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, **anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili** ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Il **punto 6)** modifica la lettera f) al fine di delegare il Governo a prevedere il riordino, **il coordinamento** e l'aggiornamento della disciplina in materia **servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti**, oltre che in materia di appello al pubblico risparmio.

Il **punto 7)** modifica la lettera i) al fine di delegare il Governo, oltre che ad aggiornare, anche a **revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale**, il regime di responsabilità, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria.

Il **punto 8)** inserisce la lettera i-bis) con la quale si delega il Governo a **coordinare le disposizioni legislative** correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al TUF, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della **disciplina antiriciclaggio**.

Il **punto 9)** modifica la lettera l) al fine di delegare il Governo a procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento, oltre che dei testi ivi richiamati, anche **delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti**. Si specifica inoltre la finalità di **eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati** sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate.

Il **punto 10)** aggiunge le seguenti due lettere:

- l-bis), con cui si delega il Governo a razionalizzare la disciplina sulla **tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali** incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine della

riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

- l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di **crisi degli intermediari** disciplinati dal TUF e dal TUB, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure.

Il **punto 11)** riguarda il **termine** concesso dal comma 4 dell'articolo 19 al Governo per emanare, ove necessario, dei **decreti correttivi ed integrativi** dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al comma 2. Tale termine è **esteso a ventiquattro mesi**, in luogo dei diciotto previsti dal testo vigente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il **punto 12)** modifica la rubrica dell'articolo 9 in modo da specificare, in luogo del vigente riferimento agli emittenti, quello alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.

Il menzionato articolo 19 della legge n. 21 del 2024 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria \(TUF\) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998](#) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine:

- indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega (comma 2);
- disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 3);
- fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 4).

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c)
(Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'articolo 1, comma 1, lettera b), come **modificato nel corso dell'esame in Senato**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie** di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Stabilisce a tal fine una serie di principi e criteri direttivi. La **lettera c)**, **aggiunta nel corso dell'esame in Senato**, modifica il titolo della legge n. 21 del 2024.

In particolare, la **lettera b)** in esame, come **modificata nel corso dell'esame in Senato**, inserisce il nuovo articolo 19-bis alla [legge n. 21 del 2024](#) recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

Il nuovo articolo delega il Governo ad adottare, secondo i termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie** previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#).

Il menzionato articolo 19 della legge n. 21 del 2024 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria \(TUF\) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998](#) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine:

- indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega;
- disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega;
- fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

In particolare, il comma 1 chiarisce che tali decreti legislativi sono da adottarsi, nel rispetto dei **principi costituzionali** e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell'**ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale**, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nella Analisi tecnico-normativa (ATN) il Governo evidenzia che l'obiettivo del presente intervento legislativo è procedere ad una riforma sistematica della disciplina delle sanzioni amministrative e penali in materia di diritto dei mercati finanziari, in modo da garantire la proporzionalità e la dissuasività della sanzione, nel rispetto del diritto euro-unitario e della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. L'esigenza è emersa nell'ambito dei lavori relativi all'esercizio della delega di cui all'art. 19 della legge n. 21 del 2024, in particolare con riferimento alla necessità di provvedere ad una più ampia revisione dell'intero apparato sanzionatorio e non solamente limitato alle sole condotte riferibili agli emittenti, come previsto dal citato articolo 19. Il presente intervento risulta coerente con il programma di Governo ed in particolare con la legge n. 21 del 2024, volta a rendere più competitivo il sistema del mercato dei capitali italiano.

Il nuovo articolo 19-*bis*, come **modificato nel corso dell'esame in Senato**, stabilisce i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle **condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori**, anche in **ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione** (precisazione aggiunta nel corso dell'esame in Senato), nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;
- b) individuazione dei casi di applicazione del **principio del *ne bis in idem*** ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle **ipotesi di retroattività della *lex mitior*** in materia di sanzioni amministrative;

La locuzione *ne bis in idem* viene utilizzata dagli ordinamenti penali nazionali in un duplice significato: da una parte quello espresso dal brocardo *nemo debet bis vexari pro una et eadem causa*, ossia il **divieto di doppio processo per lo stesso fatto**, e dall'altra quello del *nemo debet bis puniri pro uno delicto*, vale a dire il **divieto di addebitare più volte, mediante il ricorso a molteplici pena, lo stesso accadimento criminoso all'autore**. Il principio in questione è codificato, nell'ordinamento interno, dall'art. 649 del [Codice di procedura penale \(c.p.p.\)](#). Tale principio è stato positivizzato anche a livello europeo dall'art. 4, p. 1, del [VII Protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#); e dall'art. 50 della [Carta dei diritti fondamentali dell'UE](#) (dotata di efficacia vincolante al pari dei Trattati).

Il doppio binario sanzionatorio non sembra incontrare un limite nel principio sancito nel già ricordato art. 649 c.p.p., il quale vieta formalmente il *ne bis in idem* solo con riguardo alle sanzioni penali. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza, **Engel c. Paesi Bassi**, del 1976 ha elaborato una serie di indici volti a riqualificare la sanzione formalmente amministrativa, secondo il diritto interno, per attribuirle natura sostanzialmente penale. La natura intrinsecamente penale determina l'applicazione delle garanzie convenzionali previste per la materia penale, fra cui il divieto di *ne bis in idem*.

Con riguardo all'ordinamento italiano, la Corte EDU, inizialmente, con la sentenza resa nel caso **Grande Stevens v. Italia** del 2014, aveva sancito l'incompatibilità con l'art. 4 del VII Protocollo addizionale della CEDU dei sistemi a doppio binario sanzionatorio,

in presenza dell'*idem factum* e nel caso in cui la sanzione formalmente amministrativa fosse da considerarsi avente natura penale. In seguito, con la **sentenza A e B c. Norvegia** del 2016, la Corte di Strasburgo ha mutato il proprio orientamento, ritenendo il *ne bis in idem* compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo (ma sostanzialmente penale), in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti.

In altri termini, premessa la verifica dell'*idem factum* e della natura penale della sanzione formalmente amministrativa, si ha la predetta connessione qualora: i due procedimenti perseguano obiettivi complementari relativi al medesimo interesse protetto; la doppia risposta sanzionatoria risulti prevedibile per l'agente; i due procedimenti siano connessi, evitando duplicazioni nella raccolta/valutazione delle prove, nonché assicurando interazione tra le autorità procedenti; sia assicurata la proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate, per scongiurarne un'eccessiva severità; i due procedimenti, per quanto non consequenziali, non lascino il soggetto in un perdurante stato di incertezza processuale, protraendo eccessivamente i tempi di definizione.

A livello eurounitario, peraltro, la **Corte di Giustizia dell'UE** è intervenuta nel 2018 con tre pronunce (le **sentenze Menci, Garlsson Real Estate e altri, Di Puma e Zecca**), accogliendo il nuovo approccio ermeneutico della Corte EDU e confermando la tenuta del sistema di duplicazione sanzionatoria in particolare in materia tributaria e di abusi di mercato. La Corte di Lussemburgo, pur non negando che il cumulo di procedimenti e sanzioni costituisca un limite al principio del *ne bis in idem*, conclude che il doppio binario sanzionatorio è conforme all'art. 50 CDFUE, a condizione che la normativa nazionale rispetti determinati criteri, ampiamente ripresi dalla pronuncia A. e B. c. Norvegia (con particolare attenzione alla proporzionalità complessiva delle sanzioni). Secondo la Corte UE, in caso di condanna penale, qualora la stessa sia già idonea a reprimere il reato in maniera efficace e proporzionata, non è consentito irrogare anche la sanzione amministrativa. Con riguardo alla giurisprudenza nazionale, la Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, 31.10.18, n. 49869), ha affermato che la verifica della proporzionalità delle sanzioni, vero criterio cardine del *ne bis in idem*, impone la disapplicazione delle norme relative al trattamento sanzionatorio dell'illecito oggetto del secondo procedimento, *in toto* (se la prima sanzione assorbe interamente il disvalore del fatto) o (più frequentemente) derogando *in mitius* al minimo edittale, sempre nel rispetto, sul fronte penale, del limite insuperabile dell'art. 23 c.p. In una successiva decisione (Cass. pen., Sez. V, 5.02.19, n. 5679) la Corte ha precisato come tale valutazione debba operare in concreto, valorizzando pertanto anche eventuali sconti di pena conseguenti all'accesso ai riti premiali.

È appena il caso di ricordare poi che la Sentenza n. 149 del 2022 nella quale la **Corte costituzionale** – dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge – ha rivolto un espresso monito al legislatore sollecitandolo a “rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedurali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimediazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte”.

Da ultimo con l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge delega per la riforma fiscale, l'art. 1 del [decreto legislativo n. 87 del 2024](#), intervenendo sulle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, ha apportato sostanziali modifiche contenute nel [decreto legislativo n. 74 del 2000](#). Per effetto delle lettere h), i), l) e m) dell'art. 1, c. 1, D.lgs. 87/2024 vengono individuati diversi innesti nelle disposizioni che, nel D.lgs. 74/2000, disciplinano il principio di specialità (art. 19), i rapporti tra procedimenti (art. 20), l'irrogazione di sanzioni amministrative per le violazioni fatte oggetto di notizie di reato (art. 21), accanto all'introduzione di due norme (artt. 21-bis e 21-ter) deputate, rispettivamente, all'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e all'applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative sul sistema dei rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo. In particolare l'art. 21-ter del novellato D.lgs. 74/2000, contenente la regola applicativa del *ne bis in idem*, dispone che il giudice o l'autorità amministrativa per ultimo investita, al momento della determinazione della sanzione di sua competenza, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve tener conto di quelle già irrogate da autorità o altro organo giurisdizionale con provvedimento definitivo, a tal punto che la vicenda possa essere riferibile anche a enti e società, con o senza personalità giuridica, e può essere applicato in relazione alla doppia misura disposta nei loro confronti anche se con due sanzioni entrambe formalmente qualificate.

Il principio della **retroattività della norma più favorevole** non è contemplato dalla [legge n. 689 del 1981](#) con riguardo alle sanzioni previste per gli illeciti amministrativi. Non vi è, infatti, in tale *corpus* normativo alcuna disposizione assimilabile all'art. 2, co. 3, del [Codice penale](#). La mancata previsione di tale principio nella citata legge ha dunque indotto per molti anni la giurisprudenza prevalente a reputare che in detto sistema sanzionatorio debbano tendenzialmente considerarsi irrilevanti le sopravvenute modifiche normative favorevoli al reo. Di conseguenza, in rigoroso ossequio al principio *tempus regit actum*, si è soliti ritenere che la sanzione amministrativa debba essere irrogata alla luce e in considerazione della sola legge vigente al momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere. Siffatta impostazione trovava eccezione in una serie di casi espressamente previsti da specifiche leggi di settore.

La stessa Consulta ha, in più occasioni, ribadito l'inapplicabilità di tale principio con riguardo agli illeciti amministrativi, ritenendo «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale [dell'] art. 1, 2° comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 (...) nella parte in cui non preved(e) che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile» (Corte Cost., 28 novembre 2002, ord. n. 501).

È solo con la sentenza, resa in data 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, che la Corte di Strasburgo, per la prima volta è stata riconosciuta valenza convenzionale al principio della retroattività *in bonam partem* delle norme di carattere sanzionatorio, stabilendo che detto principio debba implicitamente farsi rientrare nella previsione dell'art. 7 CEDU, evidenziando la necessità di interpretare la Convenzione conformemente a quanto prescritto *in subiecta* materia dalle principali Carte internazionali dei diritti, che espressamente contemplano il principio in parola. La Corte, con la sentenza Scoppola ha ritenuto imprescindibile includere tra i principi enucleati dall'art. 7 CEDU anche quello della **retroattività in mitius**. Successivamente la Corte costituzionale con la sentenza n. 193/2016, pur ritenendo non fondata detta questione di

legittimità costituzionale, ha compiuto un passo in avanti verso la definitiva estensione alle sanzioni amministrative del principio della retroattività *in bonam partem*, affermando che ove una sanzione amministrativa sia da considerarsi “convenzionalmente penale”, dovrà ad essa trovare applicazione, *inter alios*, anche il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite.

Da ultimo, con la **sentenza del 21 marzo 2019, n. 63**, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, co. 2, del [decreto legislativo n. 72 del 2015](#), in riferimento agli artt. 3 e 117, co. 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal terzo comma dello stesso articolo 6 alle sanzioni previste per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, disciplinato – come è noto – dall’art. 187 *bis* del [decreto legislativo n. 58 del 1998](#) (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) e dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. 72/2015, ritenendo, in altri termini, applicabile il principio di retroattività della disposizione più favorevole anche alle sanzioni amministrative.

- c) revisione delle **disposizioni sulle procedure sanzionatorie**, nel rispetto dei **principi del contraddittorio**, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;
- d) facilitazione del ricorso a **strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori** amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione (principio aggiunto nel corso dell’esame in Senato);
- e) revisione delle **competenze giurisdizionali e del rito applicabile** in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal TUF. Nel corso dell’esame in Senato è stato aggiunto che il Governo debba prevedere la **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** per qualsiasi domanda conseguente all’emanazione della sanzione e la **competenza funzionale** del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;
- f) revisione dei **poteri delle autorità di vigilanza** finalizzati all’accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato. Nel corso dell’esame in Senato è stato precisato che il Governo debba anche **prevedere l’adeguamento alle garanzie** indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;
- g) introduzione di **sanzioni alternative** alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, **revisione degli istituti della confisca e del sequestro** del profitto dell’illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive (principio aggiunto nel corso dell’esame in Senato);

- h) revisione della disciplina relativa all'**irregolare acquisto di azioni** di cui all'articolo 172 del TUF (principio aggiunto nel corso dell'esame in Senato);

Il citato articolo 172 del TUF stabilisce, al comma 1, che gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 (cioè in modo da non assicurare la **parità di trattamento tra gli azionisti**) sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 412 a euro 2.064.

Ai sensi del comma 2, la disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Il comma 2-bis precisa che la disposizione di cui al comma 1 si applica agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

- i) **coordinamento** tra le disposizioni del TUF, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del Codice delle assicurazioni private, di cui al [decreto legislativo n. 209 del 2005](#), della Disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo n. 252 del 2005](#), e della [legge n. 262 del 2005](#) recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Nel corso dell'esame in Senato si è aggiunto il riferimento al [decreto legislativo n. 39 del 2010](#), recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e al [decreto legislativo n. 231 del 2007](#) recante, attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il **comma 2** del nuovo articolo disciplina la **procedura per l'espressione del parere parlamentare** sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. In particolare, questi ultimi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. **Nel corso dell'esame in Senato** si è specificato che il parere sia espresso dalle **Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari** (in luogo del generico riferimento del testo originario ai competenti organi parlamentari). Si è specificato altresì che tale parere debba essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 (in luogo dei quaranta giorni previsti dal testo originario). Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per

l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

Il **comma 3** fissa il termine di **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per l'emanazione da parte del Governo, ove necessario, di uno o più **decreti correttivi e integrativi** degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

Infine, la **lettera c)**, inserita nel corso dell'esame in Senato, modifica il titolo della legge n. 21 del 2024 aggiungendo, in luogo delle parole: « applicabili anche agli emittenti», il riferimento alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio** e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo TUF.

Articolo 1, comma 2 *(Obblighi degli intermediari finanziari)*

L'**articolo 1, comma 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **estende gli obblighi di prevenzione** dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai **gestori esterni di SICAV e SICAF in gestione esterna** con riferimento ai **sottoscrittori delle azioni** delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai **soggetti da queste finanziati**.

L'**articolo 1, comma 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **aggiunge**, in particolare, **il nuovo comma 2-ter** all'[articolo 3](#) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Sul punto, si ricorda che il sopra citato articolo 3 individua i soggetti obbligati al compimento delle attività necessarie ai fini della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Si rammenta, altresì, che tale articolo è stato, da ultimo, modificato dal [decreto legislativo n. 204 del 2024](#) ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al relativo [dossier](#) di documentazione.

Nello specifico, si prevede che i gestori esterni di SICAV e SICAF in gestione esterna (SGR, società di gestione UE, o GEFIA UE per le SICAV, SGR e GEFIA per le SICAF) adempiono agli obblighi di prevenzione indicati dal suddetto decreto legislativo **anche con riguardo ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai soggetti da queste finanziati**.

Si ricorda l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 individua tra gli intermediari finanziari ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo le SICAV di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del TUF e le SICAF di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*) senza menzionare espressamente di SICAV e SICAF in gestione esterna (le cui definizioni sono fornite rispettivamente dalle lettere *i.1*) e *i-bis.1*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

In particolare:

- per **società di investimento a capitale variabile in gestione esterna** (SICAV in gestione esterna) si intende l'OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio) aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE;
- per **società di investimento a capitale fisso in gestione esterna** (SICAF in gestione esterna) si intende l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE.

Le SICAV e le SICAF in gestione esterna devono rispettare le seguenti condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, del TUF:

- possedere la forma di società per azioni;
- avere la sede legale e la direzione generale della società in Italia;
- avere un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
- avere uno statuto che preveda:
 - per le SICAV, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le SICAF, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
 - con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 (che indica le attività esercitabili nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio) a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
- definire procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
- stipulare accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
- stipulare di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una SGR, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

• *SICAV e SICAF*

L'attività di gestione collettiva del risparmio si realizza tramite la gestione in via professionale di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e può essere svolta da SGR (Società di gestione del risparmio), SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e SICAF (Società di investimento a capitale fisso).

In particolare, le **SICAV** e le **SICAF** sono OICR costituiti in forma societaria e prestano il **servizio di gestione collettiva del risparmio** e le attività previste per le SGR in relazione al **patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie**. Esse possono, altresì, svolgere le attività connesse e strumentali previste dalle disposizioni applicabili.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) reca le relative definizioni. Precisamente:

- per **SICAV** si intende l'OICR aperto costituito in forma di **società per azioni a capitale variabile** con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'**investimento collettivo del patrimonio raccolto** mediante l'offerta di proprie azioni e che **gestisce direttamente** il proprio patrimonio;
- per **SICAF** si intende l'OICR chiuso costituito in forma di **società per azioni a capitale fisso** con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'**investimento collettivo del patrimonio raccolto** mediante l'offerta di proprie azioni e

di altri strumenti finanziari partecipativi e che **gestisce direttamente** il proprio patrimonio.

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 35-*bis* e seguenti del TUF.

Alla luce di quanto detto, si evidenzia che, differentemente dalle SICAV e SICAF in gestione esterna, la gestione del patrimonio raccolto è effettuata direttamente e non affidata, invece, a un gestore esterno (SGR, o GEFIA UE e per le SICAV a gestione esterna anche una società di gestione UE).

Articolo 1, comma 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 1, comma 3**, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la procedura per la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi.

In particolare, l'**articolo 1, comma 3**, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una **relazione tecnica** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)) che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 2, commi 1 e 2, lettere a) e b)
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

L'**articolo 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle **disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886** in materia di **bonifici istantanei in euro**.

Più precisamente, rispetto alla vigente disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, viene aggiornata la definizione di “ente”, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale. In tal senso, con riguardo ai **sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento**, si individuano i seguenti organismi: **istituto di pagamento, istituto di pagamento dell'Unione europea**, nonché **istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell'Unione europea**.

Con riguardo alla vigente **normativa nazionale relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno**, viene altresì fatto salvo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle disposizioni afferenti all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 – che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 – **in materia di bonifici istantanei in euro**.

In tal senso, con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, l'**articolo 1-bis, comma 1**, novella le **definizioni** contenute nell'**articolo 1, comma 1**, del citato decreto legislativo, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale.

In particolare, il **comma 1 alla lettera a)**, sostituendo la lettera *h)* del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, reca una **definizione aggiornata** di “ente” ossia, uno degli organismi, di seguito elencati, che partecipa ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

1. una banca italiana o una **banca dell'Unione europea**, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico bancario (TUB), **inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE**;

L'articolo 2, paragrafo 5, della citata direttiva 2013/36/UE, nell'individuare i soggetti esclusi dal relativo ambito di applicazione, elenca i seguenti enti:

- banche centrali;
- uffici dei conti correnti postali;
- in Danimarca, “Danmarks Eksport- og Investeringsfond”, “Danmarks Skibskredit A/S” e “KommuneKredit”;
- in Cechia, “Národní rozvojová banka a.s.”;
- in Germania, “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, “Landwirtschaftliche Rentenbank”, “Bremer Aufbau-Bank GmbH”, “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, “Investitionsbank Berlin”, “Investitionsbank des Landes Brandenburg”, “Investitionsbank Sachsen-Anhalt”, “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, “Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank”, “Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, “Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank”, “LfA Förderbank Bayern”, “NRW.BANK”, “Saarländische Investitionskreditbank AG”, “Sächsische Aufbaubank - Förderbank”, “Thüringer Aufbaubank”, imprese riconosciute in virtù della “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz” quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
- in Estonia, “hoiu-laenuühistud”, in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della “hoiulaenuühistu seadus”;
- in Irlanda, “Strategic Banking Corporation of Ireland”, “credit unions” e “friendly societies”;
- in Grecia, “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion)
- in Spagna, “Instituto de Crédito Oficial”;
- in Francia, “Caisse des dépôts et consignations”;
- in Croazia, “kreditne unije” e “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”;
- in Italia, “Cassa depositi e prestiti”;
- in Lettonia, “krājaizdevu sabiedrības”, imprese riconosciute ai sensi della “krājaizdevu sabiedrību likums” quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
- in Lituania, “kredito unijos” diverse dalle “centrinės kredito unijos”;
- in Ungheria, “MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság” e alla “Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság”;
- a Malta, “Malta Development Bank”;
- nei Paesi Bassi, “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, “NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, “Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV” e “kredietunies”;
- in Austria, imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico, “Österreichische Kontrollbank AG” e “Oesterreichische Entwicklungsbank - OeEB”;
- in Polonia, “Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe” e “Bank Gospodarstwa Krajowego”;

- in Portogallo, “Caixas Económicas” esistenti al 1° gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della “Caixa Económica Montepio Geral”;
 - in Romania, “Banca de Investiții Ūi Dezvoltare - S.A.”;
 - in Slovenia, “SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana”;
 - in Finlandia, “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e “Finnvera Oyi/Finnvera Abp”;
 - in Svezia, “Svenska Skeppshypotekskassan”.
2. una SIM o un'impresa d'investimento dell'**Unione europea**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *f*) del testo unico finanza (TUF), con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della **direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del TUF, si definisce società di intermediazione mobiliare (SIM) l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento. Ai sensi della successiva lettera *f*), si definisce impresa di investimento dell'Unione europea l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia.

L'articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva 2014/65/UE, nell'individuare i soggetti esclusi dal relativo ambito di applicazione, elenca i seguenti enti:

- imprese di assicurazione, imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE quando svolgono le attività di cui alla suddetta direttiva;
 - persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
 - persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi;
 - persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone: (i) siano *market maker*; (ii) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (*multilateral trading facility* - MTF), ad eccezione di entità non finanziarie che eseguono operazioni in una sede di negoziazione, laddove tali operazioni siano parte di gestione della liquidità o siano oggettivamente misurabili in base alla capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali o alle attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi; (iii) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o (iv) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.
3. le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;

4. qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai precedenti punti 1) e 2);
5. qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni **dell'Unione europea**, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
6. con riguardo ai **sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento** di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *m*), n. 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, si individuano, altresì, i seguenti enti (**punto aggiuntivo all'elenco vigente**):
 - un **istituto di pagamento** o un **istituto di pagamento dell'Unione europea**, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere *h-sexies*) e *h-septies*) del testo unico bancario (TUB), esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-*sexiesdecies* e 114-*septiesdecies* del medesimo testo unico; o
 - un **istituto di moneta elettronica** o un **istituto di moneta elettronica dell'Unione europea**, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere *h-bis*) e *h-bis.1*) del testo unico bancario (TUB), esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-*quinquies.4*.

Gli istituti di pagamento definiti dall'articolo 1, comma 2, del TUB sono i seguenti:

- le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento (lettera *h-sexies*));
- gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia (lettera *h-septies*).

Per quanto concerne le esclusioni, sopra richiamate, si fa riferimento:

- agli istituti di pagamento iscritti all'albo (con media mensile, calcolata su 12 mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato non superiori a 3 milioni di euro) esonerati dalla Banca d'Italia dall'applicazione di talune disposizioni previste dal Titolo *V-ter* del TUB (articolo 114-*sexiesdecies*);
- ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti (articolo 114-*septiesdecies*).

Gli istituti di moneta elettronica definiti dall'articolo 1, comma 2, del TUB sono i seguenti:

- le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (lettera *h-bis*));
- gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia (lettera *h-bis.1*)).

Per quanto concerne l'esclusione sopra richiamata, si fa riferimento agli istituti di moneta elettronica (le cui attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione comunque non superiore a 5 milioni di euro) esentati dalla Banca d'Italia dall'applicazione delle disposizioni previste dal Titolo *V-bis* del TUB.

La vigente formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 210 del 2001, definisce “ente” uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

- 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;
- 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
- 3) un'autorità pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonché un'impresa la cui attività sia assistita da garanzia pubblica;
- 4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
- 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico.

Il **comma 1 alla lettera b)**, modifica la lettera *m*) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, sostituendo la parola “comunitaria” con “**dell'Unione europea**” nella definizione di “**ordine di trasferimento**”.

La vigente formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 210 del 2001, definisce “ordine di trasferimento” ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:

- 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o **comunitaria**), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
- 2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo.

Il successivo **comma 1 alla lettera c)**, novellando la lettera *n*) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, integra la definizione di “partecipante”.

In particolare, ferma restando la definizione di “partecipante” prevista dalla vigente formulazione della lettera *de quo*, si ammette che lo **stesso partecipante possa fungere**, secondo le regole del sistema, da: **controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti**.

La vigente formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 210 del 2001, definisce “partecipante” un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Con riguardo al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 di recepimento della direttiva 2007/64/CE relativa ai **servizi di pagamento nel mercato interno**, l'**articolo 1-bis, comma 2**, introduce delle modifiche finalizzate ad adeguare le disposizioni vigenti a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886.

In particolare, il **comma 2 alla lettera a)**, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010, **inserisce ex novo il comma 5**.

Più precisamente, nell'individuare l'ambito di applicazione del decreto legislativo ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica diversi dalle operazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del nuovo comma 5, **resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886**. Pertanto, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 11 del 2010, si deve tener conto delle ulteriori disposizioni contenute nel regolamento (UE) *de quo*.

Il **comma 2 alla lettera b)**, novellando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 11 del 2010, modifica le disposizioni che disciplinano l'**accesso ai sistemi di pagamento**.

Più precisamente, il **punto n. 1)**, sostituendo il comma 3 del citato articolo 30, stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano **ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo**.

La vigente formulazione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 11 del 2010, stabilisce che i commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
- b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da società aventi legami di capitale ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre.

Nello specifico, ai sensi della vigente formulazione dei commi 1 e 2, del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 11 del 2010, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa (comma 1). A tal fine, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: (a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; (b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; (c) restrizioni in base allo status istituzionale (comma 2).

Conseguentemente, il **punto n. 2)**, modificando il comma 3-*bis* del citato articolo 30, **elimina le parole "ai fini del comma 3, lettera a)"**, considerato che la citata lettera non è più presente nella nuova formulazione del comma 3, sopra descritta.

La vigente formulazione dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 11 del 2010, stabilisce che **ai fini del comma 3, lettera a)** (riferimento soppresso dalla presente disposizione), qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.

Articolo 2, commi 2, lettera c), 3 e 4
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

Con le disposizioni in esame, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/886, avente ad oggetto la disciplina dei bonifici istantanei in euro, vengono individuate le **condizioni** che devono ricorrere affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la **partecipazione a sistemi di pagamento designati**.

Inoltre, sono introdotte modifiche ai decreti legislativi n. 135 del 2015 e n. 385 del 1993 (TUB) di adeguamento al regolamento (UE) 2024/886, con particolare riguardo alle **sanzioni amministrative** per talune violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento.

La **lettera c)** introduce nel decreto sopra citato il nuovo **articolo 30-bis**, recante le **condizioni necessarie** ai fini della **partecipazione a sistemi di pagamento designati**.

A tal fine, la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato articolo 30, gli **istituti di pagamento** e gli **istituti di moneta elettronica** sono tenuti a predisporre:

- una descrizione delle **misure adottate per tutelare i fondi** degli utenti di servizi di pagamento;
- una descrizione dei **dispositivi di governo societario** e dei **meccanismi di controllo interno** per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica come anche una descrizione delle **modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione** dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli [articoli 6 e 7](#) del regolamento (UE) 2022/2554;

Sul punto, si rammenta che l'articolo 6 del citato regolamento prevede che le entità finanziarie debbano predisporre un quadro per la gestione dei rischi informatici solido, esaustivo e adeguatamente documentato che consenta di affrontare i rischi in maniera rapida, efficiente ed esaustiva, assicurando un elevato livello di resilienza operativa digitale corrispondente alle esigenze, alle dimensioni e alla complessità delle loro attività commerciali.

L'articolo 7 del regolamento medesimo disciplina i sistemi, i protocolli e gli strumenti di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione - *Information and Communication Technologies* – ICT).

Si ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel suddetto

regolamento (UE) 2022/2554 è attualmente oggetto di esame parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al relativo [dossier](#) di documentazione.

▪ un **piano di liquidazione in caso di dissesto**.

Inoltre, al comma 2, viene indicato il **contenuto che la descrizione circa le misure adottate** per la tutela dei fondi degli utenti di servizi di pagamento deve recare a seconda dei casi.

In particolare, qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tuteli i fondi degli utenti di servizi di pagamento **depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio** quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine, devono essere indicati:

- una **descrizione della politica di investimento** per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
- il **numero dei soggetti** che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
- una **descrizione della gestione e del processo di riconciliazione** per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
- una **copia del progetto di contratto** con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;
- una **dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10** della direttiva 2015/2366/UE da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

A tal riguardo, si rappresenta che il richiamato articolo 10 descrive le modalità mediante le quali gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono garantire la tutela di tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Laddove l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica provveda alla predetta tutela **mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile** ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio, la descrizione deve contenere:

- la **conferma della provenienza** della polizza assicurativa o della garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione oppure da una banca italiana o dell'Unione europea **da un'entità non appartenente al medesimo gruppo di imprese** cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
- **informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione** previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

- la **durata** e le **modalità** di rinnovo della copertura;
- una **copia** del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

Viene, altresì, precisato (comma 3) che la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno deve dimostrare che questi, come anche le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, siano **proporzionati, appropriati, validi e adeguati**. Si specifica, inoltre, che tali dispositivi e meccanismi includono:

- una **mappatura dei rischi** individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che gli stessi hanno messo o metteranno in atto per valutare e prevenire tali rischi;
- le diverse **procedure per svolgere controlli** periodici e permanenti, compresa la frequenza e le risorse umane assegnate;
- le **procedure contabili** mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
- l'**identità della persona o delle persone responsabili** delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un *curriculum vitae* aggiornato di tale persona o di tali persone;
- l'**identità di tutti i revisori che non siano revisori legali** ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE;
- la **composizione dell'organo di amministrazione** e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
- una descrizione delle **modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate** onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
- una descrizione delle **modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali** nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
- una **descrizione della governance del gruppo** qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica sia una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro,

Peraltro, al comma 4, viene stabilito che il sopra richiamato **piano di liquidazione in caso di dissesto è adattato alle dimensioni e al modello commerciale** previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.

Viene, altresì, disposto (comma 5) che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sono tenuti alla **trasmissione** all'operatore del sistema italiano di una **dichiarazione** firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, **attestante la sussistenza dei requisiti** sopra indicati. Inoltre, della richiesta di partecipazione a sistemi di pagamento designati

deve essere data contestuale comunicazione alla Banca d'Italia da parte degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

Infine, al comma 6, viene riconosciuta all'**operatore del sistema italiano la facoltà di chiedere** agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica **specifiche informazioni o ulteriori attestazioni**, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti espressamente previsti dall'articolo medesimo.

La **lettera d)** novella l'[articolo 32, comma 1, lettera a\)](#), recante **misure sanzionatorie**, disponendo il rinvio all'**articolo 25-bis, commi 1 e 2**, in luogo dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3, nonché, per ragioni di coordinamento normativo, al nuovo **articolo 30-bis**.

Al riguardo, si rammenta che il vigente articolo 32, comma 1, lettera a), prevede, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, qualora essi non abbiano osservato una serie di doveri, tra cui il rimborso dell'importo dell'operazione di pagamento in caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione della stessa di cui all'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

Il **comma 3**, lettere a) e b), apporta modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2015 adottato in attuazione dell'[articolo 11](#) del regolamento (UE) 260/2012.

In merito, si evidenzia che il sopra citato regolamento reca disposizioni volte a stabilire i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. Segnatamente, l'articolo 11 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme concernenti le sanzioni applicabili in caso di violazioni del predetto regolamento e che adottino ogni misura necessaria a garantirne l'applicazione.

La **lettera a)** novellando il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b), menziona i regolamenti (UE) 248/2014 e 2024/886, i quali hanno apportato modifiche al regolamento UE 260/2012.

La **lettera b)**, numeri 1), 2), 3) e 4), conseguentemente alle suddette modifiche, interviene sull'[articolo 3](#), concernente **le sanzioni previste dal regolamento UE 260/2012**.

In particolare, viene disposta l'**estensione della sanzione** di cui all'articolo 3, comma 1, anche alla violazione degli [articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater](#) del richiamato regolamento (**numero 1**).

A tal proposito, si evidenzia che il vigente articolo 3, comma 1, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, qualora tale importo sia superiore a 5 milioni di euro e il fatturato sia disponibile e determinabile, in caso di violazione degli articoli 3, 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 8 del regolamento (UE) 260/2012.

Peraltro, si rammenta che i sopra citati articoli *5-bis*, *5-ter*, e *5-quater*, sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2024/886. Essi recano disposizioni rispettivamente su operazioni di bonifico istantaneo, commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario e verifica del beneficiario in caso di bonifici.

Inoltre, sempre al comma 1 dell'articolo 3, viene specificato che il riferimento ivi presente all'articolo 4, commi 2 e 3, concerne il regolamento (UE) 260/2012 (**numero 2**).

Sono poi introdotti i nuovi commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* dell'articolo 3 (**numero 3**).

Il comma *1-bis* **estende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** di cui al già citato articolo 3, comma 1, prevista nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento alle **fattispecie di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies** del regolamento (UE) 260/2012, anch'esso introdotto dal regolamento (UE) 2024/886.

Sul punto, si evidenzia che il sopra citato articolo *5-quinquies* reca disposizioni inerenti allo *screening* degli USP (persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario) da parte dei PSP (prestatore di servizi di pagamento) che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate.

Il comma *1-ter* dispone, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma *1-bis*, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10 mila euro a 5 milioni di euro in caso di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies** del regolamento (UE) 260/2012 ai **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo** del prestatore di servizi di pagamento, qualora essi, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano **agevolato, facilitato o comunque reso possibili tali violazioni**.

A tal proposito si segnala che l'articolo 11 del regolamento (UE) 260/2012 dispone che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da *5 bis* a *5 quinquies* e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo *5 quinquies*, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano: a) nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime pari ad almeno il 10 per cento del suo fatturato netto annuo totale nel precedente esercizio; b) nel caso di una persona fisica, ammende amministrative massime pari ad almeno 5 milioni di euro, prevedendo come eccezione la non sanzionabilità della violazione dell'obbligo di raggiungibilità di cui all'articolo *5-bis*, paragrafo 1, secondo comma, qualora i conti di pagamento mantenuti dai PSP non siano raggiungibili per bonifici istantanei a causa di interventi di manutenzione programmata, allorché i periodi di indisponibilità sono prevedibili e brevi, o di un periodo di fermo programmato di tutti i bonifici istantanei nell'ambito del pertinente schema di pagamento, a

condizione che gli USP siano stati informati in anticipo di tali periodi di manutenzione programmata o di fermo programmato.

La disciplina del Regolamento quindi non sembra prevedere per le violazioni dell'articolo 5-*quinquies* la possibilità di limitare la sanzionabilità solo alle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Alla luce di quanto sopra indicato, si valuti l'opportunità di verificare la conformità delle sanzioni previste dai suddetti commi 1-bis e 1-ter per la violazione dell'articolo 5-quinquies del Regolamento (UE) 260/2012 a quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento medesimo.

Il comma 1-*quater* specifica che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, si applica a condizione che le infrazioni rivestano **carattere rilevante** secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, considerata l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Sempre in ragione delle modifiche intervenute al regolamento (UE) 260/2012, al comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i riferimenti agli articoli 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* (**numero 4**).

A tale riguardo, ai sensi del suddetto comma 2 dell'articolo 3, laddove il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del regolamento (UE) 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, del medesimo decreto. Tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, è competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ed è, altresì, dotato dei poteri sanzionatori necessari ai fini dello svolgimento di propri compiti.

Infine, il **comma 4**, novellando l'[articolo 126-bis, comma 3](#), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) specifica che in materia di **servizi di pagamento**, resta fermo quanto stabilito anche dal regolamento UE 2024/886.

In merito, si evidenzia che, ai sensi del vigente articolo 126-*bis*, comma 3, le parti, in deroga all'articolo 127, comma 1, possano accordarsi sulla non applicazione, totale o parziale, delle disposizioni del capo sui servizi di pagamento del TUB, qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento non sia un consumatore, né una micro-impresa, ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2015/751 e 2021/1230.

Articolo 3

(Modifica alla disciplina dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)

L'**articolo 3**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni volte a modificare la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

In sintesi, si prevede:

- l'esclusivo assoggettamento delle attività dell'Organismo al **diritto privato**, escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e pubblico impiego;
- l'ampliamento dei soggetti ai quali l'Organismo può richiedere la **comunicazione di dati e notizie**, nonché la **trasmissione di atti e documenti**;
- l'introduzione di norme per disciplinare la **trasmissione di informazioni** all'Organismo da parte delle altre autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

In particolare il **comma 1, lettera a)**, novella il comma 4 dell'[articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 \(TUF – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria\)](#), integrando le disposizioni sul funzionamento dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

In particolare, la disposizione specifica che l'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, è **disciplinata dalle norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato**. La disposizione **esclude** espressamente l'**applicazione** all'Organismo delle norme in materia di **pubblico impiego** e di **contratti pubblici**.

Si prevede altresì che l'Organismo si avvale delle forme di notificazione previste dalla legge sulle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ([legge n. 890 del 1982](#)).

Sul punto, si ricorda che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del citato decreto legislativo, ha personalità giuridica, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e statutaria. È tenuto a provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni all'albo unico dei consulenti finanziari, nonché a vigilare sui medesimi, disponendo dei poteri cautelari e sanzionatori previsti dallo stesso TUF, agli articoli *7-septies* e 196.

La **lettera b)** sostituisce interamente il comma 7 del medesimo articolo del TUF. La nuova formulazione della disposizione amplia il perimetro dei soggetti ai quali l'Organismo, **per lo svolgimento dei propri compiti**, può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Essi sono:

- **coloro che richiedono l'iscrizione all'albo** (soggetti introdotti dall'articolo in commento);

- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o i soggetti che si avvalgono dei medesimi;
- i consulenti finanziari autonomi;
- le società di consulenza finanziaria;
- **i soggetti abilitati, le banche, gli intermediari finanziari, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi** (soggetti introdotti dall'articolo in commento);
- **i clienti e i potenziali clienti di soggetti che sono o sono stati iscritti all'albo** (soggetti introdotti dall'articolo in commento).

Sempre ai fini dello svolgimento dei propri compiti, all'Organismo viene attribuito il potere di effettuare ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, procedere ad audizioni personali. Tale possibilità è riconosciuta all'Organismo nei confronti dei soggetti che siano o siano stati iscritti all'Albo.

Nella nuova formulazione del comma, gli ultimi due periodi non vengono modificati. Pertanto, resta fermo che nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa.

Il **comma 2** interviene sul comma 4 dell'[articolo 31-bis del d. lgs. n. 58 del 1998](#) che disciplina la vigilanza della Consob sull'Organismo.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 31-bis prevede che la Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati (comma 1).

Inoltre, si stabilisce che la Consob, la Banca d'Italia, Covip, Ivass e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni (comma 4).

Sul punto, il nuovo periodo introdotto al comma 4 dispone che la trasmissione di informazioni per le predette finalità all'Organismo da parte delle citate autorità **non** costituisce una **violazione del segreto d'ufficio**, anche con riferimento alle norme legislative di settore.

Inoltre, si chiarisce che le informazioni ricevute da Consob **non possono essere trasferite a terzi** o ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, **senza il consenso dell'autorità** che le ha fornite.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari)

L'articolo 4 esclude l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del TUF, al comma 1, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del TUB (banche popolari) e, al comma 2, all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del TUB (banche di credito cooperativo), purché la sottoscrizione o l'acquisto sia di **valore nominale non superiore a determinati importi, prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti**. Di conseguenza, il **comma 3 espunge** il riferimento all'articolo 33 del TUB dal testo normativo dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame **esclude** l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF - [decreto legislativo n. 58 del 1998](#)) e la relativa disciplina attuativa alla **prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti disciplinati dall'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario** (TUB - [decreto legislativo n. 385 del 1993](#)) limitatamente ai casi in cui l'acquisto o la sottoscrizione sia:

- di importo **non superiore a 3.000 euro** oppure,
- di importo superiore a 3.000 euro, ma **non eccedente 4.000 euro**, ove rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio.

Ai fini del rispetto di tali limiti si tiene conto delle operazioni di acquisto e sottoscrizione effettuate nei **dodici mesi precedenti**.

Il menzionato articolo 29, comma 1, del TUB stabilisce che le **banche popolari** sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

L'articolo 4, al **comma 2**, **esclude** l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del TUF e la relativa disciplina attuativa **all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del TUB**, limitatamente ai casi in cui la sottoscrizione o l'acquisto sia:

- di valore nominale **non superiore a 2.000 euro** ovvero,
- di valore nominale **superiore a 2.000 euro**, purché **non ecceda** il valore nominale di **3.000 euro**, se rappresenta la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio.

Ai fini del rispetto di tali limiti si tiene conto delle operazioni di acquisto e sottoscrizione effettuate nei **dodici mesi precedenti**.

Il menzionato articolo 33, comma 1, del TUB stabilisce che le **banche di credito cooperativo** sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

• *Il valore nominale*

Il **valore nominale**, in riferimento alle **azioni**, è definito come la frazione di capitale sociale rappresentata da un'azione. Tale importo non varia nel tempo a meno che non vi sia una delibera modificativa dell'atto costitutivo che comporti un **frazionamento o raggruppamento di azioni** e non subisce variazioni in conseguenza dei cambiamenti che riguardano la situazione patrimoniale dell'emittente. Il valore nominale, inoltre, viene stabilito in fase di collocamento ed è frutto di una convenzione.

Questo indice deve essere tenuto distinto dal **valore reale** che indica il valore effettivo dell'azione, cioè il prezzo a cui viene scambiata. Pertanto, questo indice, a differenza del primo, cambia in base a diverse variabili economiche e finanziarie come l'inflazione, i tassi di interesse e le variazioni nella domanda e nell'offerta.

Un'ulteriore distinzione deve essere effettuata in riferimento al **valore di emissione** che indica il prezzo che viene pagato per acquistare le azioni di una società che può coincidere con il valore nominale oppure essere superiore rispetto a questo (sovrapprezzo).

Le disposizioni la cui applicazione è esclusa nei casi esaminati sono gli articoli 21, 23 e 24-*bis* del TUF di seguito richiamati.

L'**articolo 21** del TUF rubricato "**Criteri generali**" stabilisce che:

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

1-*bis*. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane:

- a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;

c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;

d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

1-*ter*. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.

1-*quater*. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.

2-*bis*. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target.

2-*ter*. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-*bis*, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente.

2-*quater*. I commi 2-*bis* e 2-*ter* e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola *make-whole* che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

2-*quinqüies*. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora:

a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che è imputabile alla ricerca;

b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca;

c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.

2-sexies. Ai fini del comma *2-quinquies*, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.

L'**articolo 23** del TUF in materia di **contratti** prevede che:

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della [direttiva 2014/65/UE](#), e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal caso nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

a) ai servizi e attività di investimento;

b) al collocamento di prodotti finanziari;

c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli *25-bis* e *25-ter* ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi *I-bis*, II, *II-bis* e *II-ter* del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.

4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento

del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti.

Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

L'**articolo 24-bis** relativo alla **consulenza in materia di investimenti** prevede che:

1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue:

- a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
- b) se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
- c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:

- i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o
- ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti.

Il **comma 3** dell'articolo in commento **espunge il riferimento all'articolo 33 del TUB** dal testo dell'articolo 20, comma 2-ter, del [decreto-legge n. 119 del 2018](#) recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito, con

modificazioni, dalla [legge n. 136 del 2018](#). Nel dettaglio, le parole “**agli articoli 33 e**” vengono sostituite con l’espressione “**all’articolo**”.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (D.L. 119/2018)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall’art. 4 dell’AS 1351-A
Art. 20 <i>(Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)</i>	Art. 20 <i>(Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)</i>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 70-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;</p> <p>b) all’articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».</p> <p>b-bis) all’articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l’esclusione del regime di cui articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all’estensione di cui al presente comma".</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (D.L. 119/2018)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AS 1351-A
<p>2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p> <p>La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.</p>	<p>2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.</p>

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'**articolo 5** dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.